



COMUNE DI SANT'ILARIO D'ENZA
(Provincia di Reggio Emilia)

**REGOLAMENTO PER LA TENUTA DEL
REGISTRO COMUNALE DELLE
ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE**
(Art. 5 L.R. 9 dicembre 2002, n° 34)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
n° 4 del 24 gennaio 2004
In vigore dal 6 marzo 2004

INDICE

CAPO I	
DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
ART. 1	
FINALITÀ.....	3
ART. 2	
ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE.....	3
ART. 3	
ATTO COSTITUTIVO E STATUTO.....	3
CAPO II	
IL REGISTRO COMUNALE.....	4
ART. 4	
ISTITUZIONE.....	4
ART. 5	
ISCRIZIONE D'UFFICIO.....	4
ART. 6	
ISCRIZIONE SU RICHIESTA.....	5
ART. 7	
AGGIORNAMENTO E REVISIONE.....	5
ART. 8	
CANCELLAZIONE.....	5
CAPO III	
DIRITTI ED OBBLIGHI DELLE ASSOCIAZIONI.....	6
ART. 9	
DIRITTI DELLE ASSOCIAZIONI.....	6
ART. 10	
CONVENZIONI.....	6
ART. 11	
CONCESSIONE DI SPAZI E ATTREZZATURE.....	7
ART. 12	
CONTRIBUTI.....	7
ART. 13	
OBBLIGHI DELLE ASSOCIAZIONI.....	8
CAPO IV	
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.....	8
ART. 14	
ENTRATA IN VIGORE.....	8
ART. 15	
DISPOSIZIONI TRANSITORIE.....	8

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Finalità

1. Il Comune di Sant'Ilario d'Enza riconosce il ruolo dell'associazionismo come espressione di impegno sociale e di autogoverno della società civile e ne valorizza la funzione per la partecipazione alla vita della comunità locale.
2. Il Comune favorisce il pluralismo e l'autonomia delle associazioni e ne sostiene le attività, sia quelle rivolte agli associati, sia quelle rivolte a tutta la collettività, nel rispetto delle norme nazionali e regionali, nonché delle disposizioni dello Statuto.

Art. 2

Associazioni di promozione sociale

1. Sono considerate associazioni di promozione sociale le associazioni di natura privatistica costituite nei modi previsti dalla normativa vigente per perseguire, senza scopo di lucro, interessi collettivi attraverso lo svolgimento continuato di attività di promozione sociale rivolte a favore degli associati e di terzi e finalizzate:
 - a) all'attuazione dei principi della pace, del pluralismo delle culture e della solidarietà fra i popoli;
 - b) allo sviluppo della personalità umana in tutte le sue espressioni ed alla rimozione degli ostacoli che impediscono l'attuazione dei principi di libertà, di uguaglianza, di pari dignità sociale e di pari opportunità, favorendo l'esercizio del diritto alla salute, alla tutela sociale, all'istruzione, alla cultura, alla formazione nonché alla valorizzazione delle attitudini e delle capacità professionali;
 - c) alla tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, ambientale e naturale nonché delle tradizioni locali;
 - d) alla ricerca e promozione culturale, etica e spirituale;
 - e) alla diffusione della pratica sportiva tesa al miglioramento degli stili di vita, della condizione fisica e psichica nonché delle relazioni sociali;
 - f) allo sviluppo del turismo sociale e alla promozione turistica di interesse locale;
 - g) alla tutela dei diritti dei consumatori ed utenti;
 - h) al conseguimento di altri scopi di promozione sociale.
2. Non sono considerate associazioni di promozione sociale i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei datori di lavoro, le associazioni professionali e di categoria e tutte le associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva di interessi economici degli associati.
3. Non costituiscono, altresì, associazioni di promozione sociale i circoli privati e le associazioni comunque denominate che dispongono limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati o prevedono il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o che, infine, collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Art. 3

Atto costitutivo e statuto

1. Le associazioni di promozione sociale si costituiscono con atto scritto e sono dotate di uno statuto che ne garantisce l'autonomia organizzativa, gestionale e patrimoniale e che prevede espressamente i seguenti requisiti:
 - a) la denominazione e la sede legale;

- b) lo scopo;
- c) l'attribuzione della rappresentanza legale;
- d) l'assenza di fini di lucro, intesa anche come divieto di ripartire i proventi fra gli associati in forme indirette o differite;
- e) l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione nelle attività istituzionali;
- f) la democraticità dell'ordinamento interno, ed in particolare l'elettività delle cariche associative, l'uguaglianza degli associati anche in riferimento all'esercizio del voto individuale, nonché l'effettività del rapporto associativo, fatte salve le eventuali deroghe autorizzate ai sensi dalla normativa vigente;
- g) i criteri per l'ammissione e l'esclusione degli associati ed i loro diritti ed obblighi;
- h) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari e le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
- i) le modalità di scioglimento dell'associazione e l'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo, dopo la liquidazione, a fini di utilità sociale.

CAPO II

IL REGISTRO COMUNALE

Art. 4

Istituzione

1. In attuazione delle norme regionali è istituito il registro comunale delle associazioni di promozione sociale.
2. Il registro è tenuto e aggiornato dal Settore Affari generali e Istituzionali.
3. Nel registro sono iscritte le seguenti notizie:
 - a) denominazione;
 - b) sede;
 - c) estremi dell'atto costitutivo e dello statuto e delle loro modificazioni;
 - d) data di costituzione;
 - e) ambito di attività;
 - f) numero e composizione degli organi direttivi;
 - g) dati delle persone fisiche che ricoprono cariche associative;
 - h) data di iscrizione e di cancellazione.
4. Nel registro comunale sono iscritte d'ufficio le associazioni iscritte nei registri regionale e provinciale che hanno sede nel territorio comunale o vi operano in modo continuato da almeno un anno e, su richiesta, le associazioni che, non essendo iscritte in detti registri, hanno sede nel territorio comunale e sono in possesso dei requisiti di cui agli articoli 2 e 3.
- 5) L'iscrizione nel registro è incompatibile con l'iscrizione nei registri del volontariato di cui alla Legge regionale 2 settembre 1996, n° 37.

Art. 5

Iscrizione d'ufficio

1. Le associazioni iscritte nel registro regionale o nel registro provinciale che ne hanno diritto, sono iscritte d'ufficio. A tale scopo il Comune acquisisce le necessarie notizie dalla Regione o dalla Provincia.
2. Nel caso il Comune non abbia provveduto il legale rappresentante dell'associazione può richiedere l'iscrizione con domanda nella quale siano riportati gli estremi di iscrizione al registro regionale o provinciale. Il Comune provvede all'iscrizione entro dieci giorni dal ricevimento della domanda.
3. L'iscrizione avviene con determinazione del Responsabile del Settore.

Art. 6
Iscrizione su richiesta

1. La domanda di iscrizione, redatta conformemente al modulo predisposto dal Comune è presentata unitamente alla seguente documentazione:
 - a) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto;
 - b) elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche associative;
 - c) relazione dettagliata sull'attività svolta dall'associazione da cui risultino almeno i fini di promozione sociale dell'associazione e le modalità attraverso cui si intendono perseguire;
 - d) limitatamente alle sezioni locali di associazioni nazionali, regionali e provinciali dichiarazione dell'organo centrale competente che attesti la loro autonomia nell'ambito dell'organizzazione o copia autentica dello statuto del livello superiore dal quale risulti l'autonomia della sezione locale.
2. Il procedimento di iscrizione deve concludersi nel termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda, fatta salva la sospensione dei termini per eventuali documentazioni integrative.
3. L'iscrizione avviene con determinazione del Responsabile del Settore, previa verifica dei necessari presupposti.

Art. 7
Aggiornamento e revisione

1. Le associazioni iscritte sono tenute a comunicare entro trenta giorni tutte le variazioni intervenute nell'atto costitutivo, nello statuto e nella composizione degli organi direttivi.
2. Al fine di verificare il permanere dei requisiti, in base ai quali è stata disposta l'iscrizione, a partire dall'anno 2006 con cadenza triennale, viene disposta la revisione del registro. La revisione riguarda tutte le associazioni iscritte al 31 dicembre dell'anno precedente quello di revisione.
3. Il Comune entro il 30 aprile invia alle associazioni iscritte una comunicazione invitandole a presentare entro sessanta giorni la seguente documentazione:
 - a) una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, con la quale si attesta il permanere dei requisiti di legge, da redigere sulla base del modello inviato;
 - b) un elenco nominativo di coloro che ricoprono cariche associative;
 - c) limitatamente alle sezioni locali di associazioni nazionali, regionali e provinciali, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dell'organo centrale competente con la quale si attesta la loro autonomia nell'ambito dell'organizzazione o copia autentica dello statuto del livello superiore dal quale risulti l'autonomia della sezione locale;
4. In caso di mancato ricevimento della documentazione richiesta entro il termine fissato, il responsabile del procedimento inoltra una diffida a provvedere entro il termine di trenta giorni.
5. In caso di ricevimento di documentazione incompleta, o incoerente con i dati in possesso del Comune, il responsabile del procedimento provvede ad inoltrare una richiesta di integrazione o di chiarimenti, eventualmente disponendo l'acquisizione delle copie autentiche dell'atto costitutivo, dello statuto e di altri documenti.
6. Sulla base della documentazione pervenuta il Responsabile del Settore con propria determinazione prende atto degli esiti della revisione, copia della determinazione è trasmessa alla Provincia.
7. Nel caso in cui dalla revisione emergano elementi per procedere alla cancellazione di una o più associazioni, si comunica l'avvio del procedimento di cancellazione all'associazione.

Art. 8
Cancellazione

1. Sono cause di cancellazione:

- a) la richiesta dell'associazione iscritta;
 - b) il riscontro della perdita di uno o più dei requisiti essenziali all'iscrizione o di gravi disfunzioni nello svolgimento dell'attività o nell'utilizzo delle forme di sostegno e valorizzazione, previa diffida e concessione di un termine per il ripristino delle condizioni necessarie;
 - c) la mancata risposta alla richiesta di documenti per la revisione, previa diffida;
 - d) la mancata comunicazione di variazione dell'atto costitutivo o dello statuto;
2. Il procedimento di cancellazione, nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 2, ha inizio con l'invio della diffida, che funge anche da comunicazione di avvio del procedimento; nel caso di cui alla lettera d) viene effettuata una comunicazione di avvio del procedimento, con il quale si assegna un termine non inferiore a trenta giorni per la presentazione di documenti, memorie o per la richiesta di audizione.
3. Decorso il termine fissato nella diffida, o nella comunicazione di avvio del procedimento, il Responsabile del Settore, sulla base delle risultanze dell'istruttoria, dispone l'archiviazione del procedimento o la cancellazione dal registro.
4. La cancellazione dal registro comunale è effettuata con determinazione del Responsabile del Settore, comunicata entro trenta giorni all'associazione cancellata ed alla Provincia.
5. La cancellazione dal registro comporta la risoluzione dei rapporti convenzionali in atto.

CAPO III

DIRITTI ED OBBLIGHI DELLE ASSOCIAZIONI

Art. 9

Diritti delle associazioni

1. Le associazioni iscritte nel registro comunale hanno diritto a:
- a) accedere a rapporti convenzionali con il Comune, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 10;
 - b) accedere all'assegnazione di spazi e attrezzature di proprietà del Comune, nel rispetto di quanto prevista dall'articolo 11;
 - c) accedere a contributi erogati dal Comune, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 12;
 - d) accedere alla riduzione dei tributi locali nelle forme previste dagli specifici regolamenti d'imposta;
 - e) esercitare il diritto di informazione sulle materie di competenza attraverso procedure semplificate di visione ed estrazione di copie degli atti;
 - f) essere consultate sulle materie di competenza attraverso convocazione di assemblee, invio di questionari, partecipazione alle sedute delle Commissioni consiliari.

Art. 10

Convenzioni

1. Al fine di promuovere la realizzazione di programmi di interesse locale, il Comune può convenzionarsi con associazioni iscritte da almeno sei mesi nel registro per la gestione di attività di promozione sociale verso terzi di cui all'articolo 2.
2. Quando il Comune intende stipulare una convenzione deve essere pubblicato, a cura del Responsabile del Settore interessato, un avviso all'Albo pretorio per almeno quindici giorni nel quale sia chiaramente indicato l'ambito di intervento. All'avviso è allegato lo schema di convenzione. Copia dell'avviso e dello schema di convenzione è inviato a tutte le associazioni iscritte nel registro.
3. Lo schema di convenzione deve precisare almeno:
- a) le attività oggetto del rapporto convenzionale, attinenti alle finalità statutarie dell'associazione, nonché le loro modalità di espletamento;

- b) le risorse umane, aventi adeguata formazione specifica in caso di interventi rivolti alla persona, le strutture, le attrezzature e i beni strumentali impiegati nell'espletamento delle attività di cui alla lettera a), nonché le loro condizioni di utilizzazione;
 - c) i costi relativi alla copertura assicurativa, a carico dell'Ente pubblico, delle persone messe a disposizione da parte dell'associazione, adeguatamente all'attività svolta e con riferimento ai livelli di copertura previsti dalla normativa in materia di lavoro dipendente;
 - d) l'ammontare dell'eventuale partecipazione finanziaria dei contraenti;
 - e) le modalità di rimborso delle spese documentate;
 - f) le modalità di verifica dell'attuazione della convenzione;
 - g) la durata, le cause e modalità di risoluzione della convenzione.
4. La scelta dell'associazione con cui stipulare la convenzione, da effettuarsi in ogni caso attraverso una valutazione comparativa, avviene valutando l'attitudine e le capacità operative delle associazioni, considerando nel loro complesso:
- a) l'esperienza maturata nell'attività oggetto di convenzione;
 - b) il livello qualitativo adeguato all'attività convenzionata in ordine agli aspetti strutturali, organizzativi e di personale;
 - c) l'offerta di modalità a carattere innovativo e sperimentale per lo svolgimento delle attività di pubblico interesse;
 - d) la sede dell'associazione e la presenza operativa nel territorio in cui deve essere svolta l'attività;
 - e) il tipo e la qualità della formazione curata dall'associazione;
 - f) la partecipazione degli addetti a corsi di formazione negli specifici settori d'intervento;
 - g) ulteriori criteri, di volta in volta individuati, in ragione della particolare tipologia della convenzione stipulata, e preventivamente indicati nel bando.
5. Qualora le attività da gestire in convenzione richiedano una capacità operativa particolare, adeguata alle esigenze di pubblico interesse, il Comune può stipulare convenzioni dirette con le associazioni che dimostrino un adeguato grado di capacità ad assolvere agli impegni derivanti dalle convenzioni stesse.

Art. 11

Concessione di spazi e attrezzature

1. Il Comune può concedere, anche a titolo gratuito, in comodato o in uso, beni appartenenti al suo patrimonio disponibile alle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro comunale.
2. Gli spazi e le attrezzature concesse possono essere utilizzati dalle associazioni sia per attività inerenti la vita associativa, sia per lo svolgimento di attività statutarie specifiche, alle seguenti condizioni:
 - a) le spese di gestione e di manutenzione ordinaria sono a carico delle associazioni concessionarie;
 - b) l'associazione concessionaria è tenuta alla restituzione del bene nelle medesime condizioni in cui è stato consegnato, salvo il normale deperimento d'uso;
 - c) la concessione può comportare una decurtazione del canone di locazione a fronte di opere di miglioria e di manutenzione straordinaria le cui spese siano sostenute dall'associazione concessionaria.
3. La domanda di concessione deve essere rivolta alla Giunta comunale, che si pronuncia entro centoventi giorni dal ricevimento.

Art. 12

Contributi

1. Il Comune può erogare alle associazioni di promozione sociale iscritte contributi finalizzati al sostegno di specifiche attività o progetti di pubblico interesse.

2. La domanda di contributo deve essere corredata da:

- a) il programma dell'attività o del progetto;
- b) il preventivo delle spese da sostenersi;
- c) il nominativo della persona autorizzata ad incassare il contributo o in alternativa le coordinate bancarie presso le quali accreditare il medesimo;
- d) l'indicazione delle eventuali altre richieste di finanziamento inoltrate ad altri enti pubblici per la medesima attività o progetti.

3. La concessione del contributo è disposta con determinazione del Responsabile del Settore cui sono affidate le necessarie risorse, previa valutazione della rispondenza dell'attività o del progetto al pubblico interesse.

Art. 13

Obblighi delle associazioni

1. Le associazioni iscritte hanno l'obbligo di trasmettere copia del rendiconto economico-finanziario di cui all'articolo 3, comma 1, lettera h) al Comune entro trenta giorni dalla approvazione.

2. La mancata trasmissione del rendiconto non è causa di cancellazione dal registro ma impedisce la stipulazione o il rinnovo di convenzioni, la concessione di spazi e attrezzature e l'erogazione di contributi, fino alla trasmissione del medesimo.

CAPO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 14

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore nei tempi e con le modalità previste dall'articolo 92, comma 7, dello Statuto.

2. Dell'entrata in vigore del regolamento viene data notizia a tutte le associazioni che abbiano ricevuto contributi dal Comune nell'anno solare in corso o in quello precedente e a tutte quelle che abbiano in corso rapporti convenzionali o alle quali siano concessi spazi o attrezzature.

Art. 15

Disposizioni transitorie

1. Le convenzioni e i contratti in atto alla data di entrata in vigore del presente regolamento continuano ad avere efficacia fino alla loro scadenza.

2. Nel caso che una convenzione scada nel periodo intercorrente tra la presentazione della domanda di iscrizione al registro comunale e il compimento dei sei mesi di anzianità di iscrizione, la convenzione in scadenza può essere prorogata, con l'accordo delle parti, del tempo necessario ad attivare una delle procedure di cui all'articolo 10.

Il presente regolamento, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n° 4 del 24 gennaio 2004, pubblicata all'Albo Pretorio dal 26 gennaio al 9 febbraio 2004, è stato oggetto di seconda pubblicazione all'Albo Pretorio dal 20 febbraio al 5 marzo 2004 ed è entrato in vigore il 6 marzo 2004.

Sant'Ilario d'Enza, 6 marzo 2004

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Anna Bonu